

SCHEMA DI CONTRATTO

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI di PINEROLO

Via Montebello n. 39 – 10064 – PINEROLO (TO)

Tel. 0121/325001 – Fax 0121/3250199

Codice Fiscale e Partita Iva 07329610013

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON DURATA DI QUATTRO ANNI,
AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFI-
DAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "PROGETTO VITA
INDIPENDENTE - COHOUSING SOCIALE BINARIO 110" - CUI
07329610013202300001. CIG 96718230D5.**

L'anno, il giorno, del mese di, con la presente scrittura pri-
vata

TRA

a), nato a il
(C.F.), non in proprio, ma in qualità di del Consor-
zio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo, autorizzato a stipulare per
conto dell'Ente (Codice Fiscale e Partita IVA 07329610013), di seguito deno-
minato anche "appaltante", il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
107, comma 3, lettera c) del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

b), nato a il
(C.F.), residente in in n., non
in proprio, ma in qualità di, della, con
sede legale in in n., Codice fiscale

Partita IVA

PREMESSO CHE

- Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Progetto di servizio relativo all'Accordo Quadro con relativi allegati e Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

- Nel seguito si intende:

- ✓ Codice: D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- ✓ C.S.D.P.: Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;
- ✓ C.I.S.S.: il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo;
- ✓ Appaltatore: l'affidatario dell'oggetto dell'appalto.

- Con Determinazione della Direttrice n. 74 del 22.02.2023 si è provveduto a:

- ✓ indire una Indagine di Mercato volta ad acquisire Manifestazioni di Interesse alla partecipazione alla procedura negoziata, da svolgersi in modalità telematica mediante uso della piattaforma MEPA (CONSIP), finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore con durata di quattro anni – ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della gestione del “Progetto Vita Indipendente Cohousing Sociale Binario 110”;
- ✓ approvare lo Schema di Avviso di Indagine di Mercato e il Modello Allegato A – Manifestazione di Interesse;

✓ dare atto che l'affidamento del servizio sarebbe avvenuto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020 n. 120, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 29/07/2021 n. 108, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante successiva RdO – Richiesta di Offerta – nell'ambito del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

• Con Determinazione della Direttrice n. del si è:

✓ approvato il Progetto di servizio relativo all'Accordo Quadro con relativi allegati e C.S.D.P. e lo Schema di Contratto;

✓ stabilito di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020 n. 120, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 29/07/2021 n. 108, individuando, come criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 7, del Codice medesimo;

✓ approvato il verbale in data della seduta relativa all'esame delle Manifestazioni di Interesse alla partecipazione alla procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020

n. 120, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.

2.2) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 29/07/2021 n. 108;

✓ approvata la Lettera di Invito con i relativi allegati ed è stata indetta la gara finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore con durata di quattro anni, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di gestione del "Progetto Vita Indipendente - Cohousing Sociale Binario 110". CUI 07329610013202300001. CIG 96718230D5;

- Con Determinazione della Direttrice n. del sono stati approvati i verbali di gara con i relativi allegati e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro per l'affidamento del Servizio in oggetto alla ditta, con sede legale in in n., Codice fiscale, Partita IVA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il C.I.S.S. affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'Accordo Quadro con durata di quattro anni, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016, relativo al servizio di gestione del "Progetto Vita Indipendente - Cohousing Sociale Binario 110".

2. L'Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri

e modalità dedotti e risultanti dal C.S.D.P. e dagli altri elaborati del Progetto, allegati al presente atto che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'ANAC al presente Accordo Quadro è il seguente: **96718230D5**;

b) ciascun Contratto Applicativo avrà un suo CIG Derivato che sarà comunicato all'Appaltatore al momento dell'affidamento del Contratto Applicativo stesso.

4. L'oggetto del presente Contratto è integrato dai contenuti dell'offerta tecnica, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario. L'Appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei vari Contratti Applicativi a quanto offerto, dichiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi da parte della preposta Commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

ARTICOLO 3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro avrà la durata di quattro anni, decorrenti dalla data del e scadrà pertanto il

2. Per sua natura l'Accordo Quadro esaurirà i suoi effetti al raggiungimento dell'importo massimo erogabile, anche se precedente la scadenza naturale dei quattro anni.

3. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento di singolo Contratto Applicativo entro il

4. E' escluso il rinnovo tacito dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 4. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

1. Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente

richiamati, benché non allegati:

1.1. il Progetto di servizio, relativo all'Accordo Quadro, approvato con Determinazione del Direttore n. del

1.2. l'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

1.3. le polizze di garanzia;

1.4. il contratto di nomina dell'Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679 dell'Unione Europea.

2. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le circostanze principali e accessorie che possano influire sulla regolarità del servizio medesimo.

ARTICOLO 5. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi Contratti Applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei Contratti Applicativi stessi) è pari ad **€ 246.560,00** (euro duecentoquarantaseimilacinquecentosessanta/00), di cui € 0,00 [euro zero/00] a titolo di oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA di legge.

2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal C.I.S.S. Pinerolo ai sensi dell'Accordo stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra indicato.

3. L'Appaltatore non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai Contratti Applicativi.

4. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al C.I.S.S. Pinerolo ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui il C.I.S.S. Pinerolo medesimo si determini a contrarre, di applicare al futuro/i Contratto/i Applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

5. Le prestazioni di cui ai successivi Contratti Applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dal C.I.S.S. Pinerolo nel corso dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 6. AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Durante la vigenza del presente Accordo Quadro sarà facoltà del C.I.S.S. Pinerolo, senza che l'Appaltatore possa vantare diritto alcuno, affidare l'esecuzione di prestazioni afferenti al Servizio in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal C.S.D.P., all'Aggiudicatario stesso con la modalità del Contratto Applicativo del presente Accordo Quadro.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all'art 1.2.3 del C.S.D.P..

3. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i progetti ed i Contratti Applicativi saranno regolati dalle norme e disposizioni vigenti al momento dell'affidamento.

ARTICOLO 7. PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO

1. Il pagamento del corrispettivo a favore dell'Appaltatore avverrà con le modalità di cui all'art. 12 del C.S.D.P., con riferimento a ogni singolo Contratto Applicativo.

2. La cessione di ogni credito derivante dal presente Appalto è ammessa in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Ciascuna fattura dovrà riportare l'indicazione del CIG (Codice Identificativo

di Gara). La fattura dovrà essere intestata al C.I.S.S. Pinerolo, e dovrà altresì riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o bancario, dell'Istituto di credito (e relative coordinate bancarie) presso cui accreditare i pagamenti.

4. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'Appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

5. Prima di procedere al pagamento delle somme dovute dovrà essere verificata la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione d'ufficio da parte del C.I.S.S. Pinerolo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), anche attraverso strumenti informatici.

6. La cessione di ogni credito derivante dal presente Appalto è ammessa in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 8. OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 9. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti dagli artt. 16 e 32.2 del C.S.D.P..

2. L'Appaltatore si impegna a custodire e gestire con la diligenza del buon padre di famiglia le apparecchiature, i beni mobili e gli altri beni durevoli messi a disposizione dal CISS e a restituirli, alla scadenza del contratto, nelle stesse

condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento.

ARTICOLO 10. ONERI A CARICO DEL C.I.S.S.

1. Sono a carico del C.I.S.S. Pinerolo gli oneri di cui all'art. 32.1 del C.S.D.P.

ARTICOLO 11. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente Contratto di Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

2. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Appaltatore anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. In materia di personale si applicano in particolare le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del C.S.D.P.

ARTICOLO 12. PENALITÀ

1. L'Appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto dai documenti contrattuali di cui al precedente art. 4 e a quanto sarà previsto negli specifici progetti relativi a Contratti Applicativi del presente Accordo.

2. In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, si applicano le penalità di cui all'art. 12 del C.S.D.P.

ARTICOLO 13. CAUZIONI

1. Per ciascun Contratto Applicativo affidato all'interno del presente Accordo Quadro l'Appaltatore dovrà presentare specifica cauzione definitiva nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del Codice. La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.

2. Il C.I.S.S. Pinerolo può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presente Accordo Quadro.

3. In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, il C.I.S.S. Pinerolo si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicatario/appaltatore la reintegrazione della cauzione.

5. Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

ARTICOLO 14. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il C.I.S.S. Pinerolo sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione dei Contratti Applicativi, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi

risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

2. L'Appaltatore dovrà presentare relativamente a ciascun Contratto Applicativo, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, ai sensi e con le modalità indicate all'art. 18 del C.S.D.P..

ARTICOLO 14. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

2. E' vietata la cessione del contratto.

3. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al C.I.S.S. Pinerolo ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ARTICOLO 15. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

2. E' vietata la cessione del contratto.

3. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al C.I.S.S. Pinerolo ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi

ARTICOLO 16. VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, relativamente a ciascun Contratto Applicativo, verrà svolta secondo le modalità previste dalla

legislazione vigente in materia.

ARTICOLO 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali il C.I.S.S. Pinerolo procede con la risoluzione contrattuale, nei casi e con le modalità di cui all'art. 22 del CSDP.

2. Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62.

3. In materia di recesso del C.I.S.S. Pinerolo, trova applicazione quanto disposto dall'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 18. CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al competente Foro di Torino.

ARTICOLO 19. SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e i diritti del presente Contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi, inerenti e conseguenti, ivi comprese le eventuali spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione del contratto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 20. REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese derivanti dall'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 21. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a predisporre un sistema di gestione del trattamento

dei dati idoneo a garantire la conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste, il Consorzio, quale titolare del trattamento, così come definito dall'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, nominerà, attraverso apposito contratto l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento medesimo, ai sensi dell'art. 28 del menzionato Regolamento UE 2016/679. I dati comunicati dal Consorzio dovranno quindi essere utilizzati per le finalità e secondo le modalità indicate nel contratto di nomina e nel rispetto di ogni obbligo con esso assunto dalle parti.

ART. 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE

1. Il Sig., a nome suo personale e della ditta, con sede legale in, c.f., P. IVA, dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nel presente Contratto verranno trattati, ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 101/2018, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art.18; art. 19, art. 20, art. 21, art. 22.

Per il C.I.S.S. Pinerolo: il Legale Rappresentante

Per, con sede legale in, Via n. ..., Codice fiscale

e Partita IVA: il Legale Rappresentante